

agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani in data 22 novembre 2012 prot. n. 3543 dal sig. Leoluca Castro, nato a Palermo il 29 aprile 1958 e ivi residente in via G. Perrotta n. 18, codice fiscale CST LLC 58D29 G273A;

Visto il verbale datato 19 gennaio 2012, con il quale i funzionari direttivi Mario Reina, Antonino Marino e Vito Angileri, in servizio presso la Ripartizione faunistico-venatoria U.O. n. 56 di Trapani, propongono l'istituzione dell'azienda agro-venatoria;

Visto il verbale istruttorio, datato 15 marzo 2013, redatto dal funzionario direttivo Antonino Reina, con cui propone l'autorizzazione all'istituzione dell'azienda agro-venatoria;

Visto il parere favorevole all'istituzione dell'azienda agro-venatoria espresso dal dirigente dell'U.O. n. 56 Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani dott. agr. Matteo Laudicina;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 7 agosto 2012;

Vista la nota prot. n. 29924 del 9 agosto 2012, nella quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esprime parere favorevole;

Visto il certificato rilasciato dalla Prefettura di Palermo, prot. n. 1183 dell'8 febbraio 2013, dal quale si rileva che a carico del sig. Leoluca Castro non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la superficie interessata rientra nella percentuale del 7,50% del territorio agro-silvo pastorale dell'ATC della provincia di Trapani, per le superfici riservate alle aziende agro-venatorie;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È autorizzata l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Sant'Agata Masseria Vecchia sita in agro del comune di Mazara del Vallo, estesa per complessivi ha 34.37.70, così individuata in catasto:

- foglio di mappa n. 130, particelle 621, 622, 623;
- foglio di mappa n. 165, particelle 1, 4, 194;
- foglio di mappa n. 181, particelle 145, 254.

Art. 2

È fatto obbligo al sig. Leoluca Castro, nato a Palermo il 29 aprile 1958 e ivi residente in Palermo via G. Perrotta n. 18, codice fiscale CST LLC 58D29 G273A, nella qualità di titolare/conducente dell'azienda agro-venatoria Sant'Agata Masseria Vecchia, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, ed agli obblighi di cui al precedente articolo, nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporterà la revoca della presente concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale finanze e credito, con circolari prot. n. 9846 e n. 9847 del 2 luglio 2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente, della quietanza di pagamento del tributo (art. 2, D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione siciliana, quale ente impositore destinatario del gettito.

Art. 5

L'U.O. n. 56 Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2013.

GUFO

(2013.13.758)021

DECRETO 4 aprile 2013.

Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE
E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto il comma 4 dell'art. 43 della suddetta legge che prevede il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza volontaria venatoria ed ambientale da parte dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste, previo superamento di apposito esame;

Visto il comma 5 dello stesso art. 43 della medesima legge, integrato dall'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, che attribuisce la competenza dell'accertamento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista alle commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'ispettore dipartimentale delle foreste competente per territorio;

Visto l'art. 28 della legge regionale n. 33/97 che al comma 3 stabilisce le materie degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

Visto l'art. 29, comma 4bis, della legge regionale n. 33/97 che stabilisce la regolare validità della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio in presenza di almeno 5 componenti più il presidente;

Considerato che il presidente della commissione, in quanto dirigente preposto alla unità operativa - ripartizione faunistico-venatoria, ha comprovata esperienza in tutte le materie d'esame;

Ritenuto di dovere garantire adeguata preparazione alle aspiranti guardie volontarie per lo svolgimento dei servizi di vigilanza venatoria ed ambientalista;

Ritenuto di dover apportare sostanziali modifiche e/o aggiornamenti al D.A. n. 1505 del 16 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi a sostenere gli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria i cittadini europei che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano frequentato e superato regolarmente il corso di preparazione organizzato dalla struttura regionale o provinciale di un'associazione venatoria, ambientalista o agricola presente nel comitato regionale faunistico-venatorio.

Per ottenere il rilascio dell'attestato previsto dall'art. 43, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, le aspiranti guardie volontarie devono presentare apposita domanda alla u.o. - ripartizione faunistico-venatoria che ha autorizzato il corso di preparazione a cui hanno partecipato.

La domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, deve recare: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente, le indicazioni complete relative al corso di preparazione frequentato, l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Il modello di domanda è reperibile nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari

Art. 2

Il corso di preparazione per guardie volontarie venatorie, approvato ed autorizzato dalla u.o. - ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, deve avere durata minima di 60 ore e massima di 80 ore, di cui almeno 48 ore destinate a lezioni teoriche sulle materie d'esami ed almeno 12 ore destinate a lezioni pratiche sul maneggio delle armi e sul riconoscimento della fauna selvatica. Le lezioni devono essere tenute da docenti di comprovata esperienza sulle materie trattate.

A ciascun corso possono partecipare un massimo di 30 aspiranti guardie volontarie venatorie ed ambientaliste.

Le ore di effettiva frequenza al corso per singolo partecipante, suddivise in lezioni teoriche e pratiche, dovranno risultare dalla documentazione che il direttore responsabile del corso farà pervenire alla u.o. - ripartizione faunistico-venatoria, a conclusione del medesimo e, comunque, non potranno essere inferiori a 60 ore complessive, suddivise come sopra specificato.

Art. 3

Le aspiranti guardie devono sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista dinnanzi alla commissione costituita presso la u.o. - ripartizione faunistico-venatoria che ha autorizzato il corso di preparazione frequentato.

Il calendario delle sedute di esami, il cui svolgimento è pubblico, è affisso con cadenza trimestrale all'albo della

u.o. - ripartizione faunistico-venatoria almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami e pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari; tale pubblicazione sarà considerata valida come avvenuta comunicazione ai candidati per presentarsi agli esami.

Il numero mensile delle sedute degli esami è strettamente correlato alla quantità di richieste pervenute. Nell'ipotesi di un elevato numero di richieste, il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria può fissare il numero delle sedute fino ad un massimo di 5 mensili, fermo restando che, comunque, nel corso dell'anno non possono essere effettuate più di 48 sedute di esami per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista.

Il numero dei candidati, determinato in relazione alle istanze pervenute alla u.o. - R.F.V., non può essere inferiore a 20 per ciascuna seduta di esami.

Il dirigente preposto alla u.o. - ripartizione faunistico-venatoria, verificata per ciascun candidato la regolare frequenza al corso di preparazione, ammette a sostenere gli esami nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o perfezionamento della richiesta, invitando contestualmente l'associazione organizzatrice del corso a segnalare il rappresentante che dovrà integrare la commissione di esami.

La commissione esaminatrice, così come previsto dal comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 33/97, sarà integrata anche da un dirigente del Corpo forestale.

L'assenza del dirigente forestale invalida la seduta d'esami.

Per sostenere gli esami i candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento.

Il candidato che non si presenta agli esami per giustificati motivi, sarà riammesso d'ufficio, una sola volta, nella sessione d'esami successiva. In caso di ulteriore assenza, anche se giustificata, il candidato dovrà ripresentare la domanda, in regola con le vigenti prescrizioni sul bollo.

Art. 4

La commissione per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista ha il compito di verificare la preparazione e le capacità dell'aspirante guardia per lo svolgimento dei servizi di vigilanza.

Gli esami per l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di vigilanza volontaria venatoria e ambientalista riguardano le seguenti materie:

a) *Legislazione venatoria*

- Legislazione nazionale, regionale, direttive CEE, convenzioni internazionali in materia di fauna e relativo commercio
- Finalità della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni
- Pianificazione e gestione del territorio ai fini faunistici: zone di "protezione" della fauna, gestione privata della caccia, gestione programmata della caccia
- Esercizio dell'attività venatoria e calendario venatorio
- Mezzi di caccia consentiti e mezzi vietati
- Uso degli animali ausiliari

- Documenti del cacciatore: licenza di caccia, assicurazioni obbligatorie, tesserino regionale, tasse di concessione governativa statale e regionale
 - Divieti
 - Sistema sanzionatorio
 - Compiti della vigilanza venatoria volontaria
- b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della fauna selvatica**
- Fauna omeoterma (mammiferi ed uccelli)
 - Fauna stanziale e fauna migratoria
 - Fauna particolarmente protetta e fauna protetta
 - Specie cacciabili (uccelli e mammiferi) e loro riconoscimento
 - Animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero di selvaggina
 - Fauna autoctona e fauna alloctona, fauna di allevamento
 - Fauna di allevamento nella piscicoltura (crostacei, molluschi, pesci)
 - Fauna inanellata e comunque contrassegnata
 - Correlazioni tra fauna ed ambiente (ecosistema, biocenosi, catena alimentare, ecc.)
 - Rotte di migrazione
 - Patologia della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo
- c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione**
- Nozioni generali su armi e munizioni consentite per la caccia
 - Detenzione, custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e munizioni da caccia
 - Tiro con armi da caccia ed azione sul selvatico
 - Misure di sicurezza da osservare nel maneggio e nell'uso delle armi e munizioni da caccia
- d) Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano**
- Concetto di equilibrio della natura
 - Ecosistemi, habitats, biotipi, zone umide
 - Flora tipica siciliana, macchia mediterranea, coltivazioni erbacee e arboree siciliane
 - Flora protetta
 - Istituti rivolti alla tutela dell'ambiente e della fauna: oasi di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, centri di recupero e di primo soccorso, parchi e riserve naturali, demanio forestale
 - Rapporto tra agricoltura e caccia, indennizzi agli agricoltori
 - Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi, fondi sottratti all'esercizio venatorio
 - Ripopolamento della fauna: istituti e modalità per la sua realizzazione
 - Nozioni generali sugli inquinamenti (idrico, dell'aria, da rifiuti solidi, da rumore, danni all'ambiente)
 - Principi generali della disciplina in materia di pascolo e riproduzione bovina, castagneti, sugherete, piante officinali, funghi e tartufi, di abbattimento degli alberi di olivo e di taglio di alberi di alto fusto
 - Pesca nelle acque interne: - normativa sulla pesca nelle acque interne (Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e normativa nazionale su compiti ed attribuzioni in materia di pesca) sistema sanzionatorio

- Tutela dei boschi: - normativa sui boschi e sugli incendi boschivi; cause del verificarsi degli incendi boschivi; nozioni generali sulla combustione, diffusione del fuoco e tipi di incendi boschivi; prevenzione degli incendi; avvistamento e segnalazioni degli incendi; tecniche di spegnimento degli incendi; compiti della vigilanza volontaria antincendio

e) Norme di pronto soccorso

- Nozioni generali di pronto intervento con eventuale trasporto dell'infortunato
- Fratture, distorsioni e lussazioni
- Tecniche di emergenza e norme d'intervento in caso di svenimento, attacco cardiaco, ferite da armi da fuoco, tagli, ustioni, emorragie, fratture, morsi di cani, morsi di vipere, punture d'insetti, lesioni da freddo, ipertermia e colpi di calore, congestione
- Sincopa da sforzo fisico
- Corpi estranei nell'occhio e nell'orecchio
- Traumi ai tendini ed ai tessuti molli
- Trasporto di un ferito

f) Cinologia

- Cinologia applicata all'esercizio venatorio
- Nozioni generali sulle razze (da ferma, da seguita, da cerca, da tana)
- Adempimenti sanitari
- Addestramento
- Zone cinologiche e regolamento cinologico
- Norme in materia di responsabilità del proprietario.

Art. 5

L'esame di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria prevede:

- a) una prova teorica;
- b) una prova pratica di riconoscimento della fauna selvatica;
- c) una prova pratica di compilazione di un verbale di riferimento.

La prova teorica consiste in una prova scritta su una serie di quesiti chiusi, a risposta multipla, che vertono su tutte le materie oggetto d'esame e che saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, per consentire un'idonea formazione dei candidati.

La prova pratica prevede il riconoscimento delle specie di fauna selvatica e la compilazione di una fac-simile di verbale di riferimento.

Le immagini di fauna selvatica oggetto di esame saranno pubblicate nello stesso sito web.

Per l'esame viene consegnato un questionario, scelto casualmente dal candidato tra quelli predisposti dall'Amministrazione, riportante complessivamente n. 38 domande ripartite per materia, nella misura di:

- n. 9 domande inerenti la legislazione venatoria;
- n. 6 domande inerenti la zoologia applicata alla caccia;
- n. 6 domande inerenti la tutela dell'ambiente e delle colture agricole;
- n. 6 domande inerenti le armi e le munizioni;
- n. 4 domande inerenti gli interventi di primo soccorso;
- n. 3 domande inerenti la cinologia;

n. 2 domande inerenti la pesca nelle acque interne;
n. 2 domande inerenti la tutela dei boschi.

Per la prova pratica vengono consegnate n. 6 schede per il riconoscimento della fauna selvatica e n. 1 modello di verbale di riferimento.

Inoltre viene consegnata una scheda per le risposte che a fine prova sarà restituita alla commissione, controfirmata dal candidato.

Valutazione della prova:

Per ogni domanda, per ogni scheda di riconoscimento e per la compilazione del modello di verbale viene assegnato 1 punto.

Il candidato ha superato la prova con un numero di risposte esatte uguale o superiore a 40; non si può commettere più di un errore per singola materia.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria provvederà ad aggiornare periodicamente l'elenco dei quesiti.

Art. 6

Il presidente coordina i lavori della commissione esaminatrice; inoltre, nel caso di assenza di un componente, può recepire le funzioni del commissario assente o delegare un altro componente della commissione avente competenza in materia.

Per ogni seduta di esami il segretario redige apposito verbale sottoscritto dal presidente e dallo stesso, che riporta l'elenco nominativo dei candidati esaminati, il punteggio conseguito in ciascuna materia ed il punteggio complessivo, nonché il giudizio finale di "idoneo" o "non idoneo" emesso dalla Commissione.

Il candidato valutato "non idoneo", dopo un mese dalla data dell'esame può presentare nuova domanda di ammissione, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Per i candidati giudicati "idonei", il dirigente responsabile della u.o. - ripartizione faunistico-venatoria sede degli esami, provvede a trasmettere alla sede centrale del Servizio 7° la documentazione necessaria per il rilascio degli attestati di idoneità, in adempimento a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97.

Gli attestati di idoneità sono notificati agli interessati per il tramite della u.o. - ripartizione faunistico-venatoria in cui i candidati hanno sostenuto gli esami.

Art. 7

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche per le domande presentate in data antecedente alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 8

Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ogni altra precedente disposizione in materia (decreto assessoriale n. 1505 del 16 luglio 2009).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 4 aprile 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.15.859)020

DECRETO 4 aprile 2013.

Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 33/1997, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge che prevede, tra l'altro, per il primo rilascio della licenza di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una commissione di esami e stabilisce le materie d'esame;

Visto anche l'art. 29 della legge regionale n. 33/97, che prevede l'istituzione presso ogni ripartizione faunistico-venatoria di una commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio e ne stabilisce la composizione;

Visto in particolare il comma 4bis dell'art. 29 della legge sopracitata, che stabilisce la regolare validità della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio in presenza di almeno 5 componenti, oltre il presidente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 23 maggio 1994, con la quale viene fissato in tre il numero massimo delle sedute mensili di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale aumentabili fino a 5 in caso di documentata necessità e per periodi determinati;

Considerato che il presidente della commissione, in quanto dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria, ha comprovata esperienza in tutte le materie d'esame;

Ritenuto di dovere apportare sostanziali modifiche e/o aggiornamenti al D.A. n. 1504 del 16 luglio 2009 sulle modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio:

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio per il rilascio del certificato di abilitazione, i cittadini europei maggiorenni che abbiano presentato alla unità operativa - ripartizione faunistico-venatoria della provincia di residenza la seguente documentazione:

a) domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente, nonché l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Il modello di domanda è reperibile nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

b) autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), attestante di aver prestato servizio o di essere attualmente in servizio presso i corpi militari dello stato o di polizia, oppure di essere in possesso del porto d'armi per uso spor-